

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava non sussistenti le condizioni per la consegna della cittadina rumena Maria Monica Amoasei all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, che aveva emesso in data 3 febbraio 2012 (Tribunale di Iași) mandato di arresto europeo per l'esecuzione della condanna alla pena di di anni sette di reclusione pronunciata con sentenza in data 22 febbraio 2011 dal Tribunale di primo grado di Iași,

A handwritten signature or set of initials, possibly 'QJ', located at the bottom right of the page.

divenuta definitiva a seguito di sentenza in data 15 dicembre 2011 della Corte di appello di Iași, in quanto riconosciuta colpevole dei reati di falso documentale e di trasferimento di denaro senza autorizzazione, p. e p. dagli artt. 215, comma 1, e 290 del codice penale rumeno, commessi in Iași dall'anno 2006 all'anno 2008.

2. Osservava la Corte di appello che la Amoășei aveva stabile dimora, quanto meno a partire dall'anno 2011, nel territorio nazionale, e in particolare nel comune di Chiusi, ove viveva, unitamente al figlio minore, nell'abitazione di Bruna Monami, prestando a favore di questa la mansione di collaboratrice domestica, e che la di lei madre era residente in Chianciano Terme; sicché, avuto riguardo alla sentenza della Corte cost. n. 227 del 2010, che aveva inciso sull'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, estendone la previsione ai cittadini dell'Unione Europea, doveva disporsi che la pena inflittale fosse scontata in Italia, con conseguente rifiuto della consegna all'a.g. rumena.

3. Ricorre per cassazione la Amoășei, con atto personalmente sottoscritto, con il quale si duole della decisione della Corte di appello, con la quale è stata statuita la esecuzione in Italia della pena inflittale dall'a.g. rumena con sentenza contumaciale, della quale essa non aveva avuto conoscenza, così privandola della possibilità di avanzare istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione davanti all'a.g. rumena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La ricorrente precisa di non dolersi del punto della decisione della Corte di appello relativo al rifiuto della sua consegna all'a.g. rumena ma esclusivamente del punto relativo alla disposta esecuzione della pena in Italia, sostenendo che, essendo stato il processo celebrato in Romania di natura contumaciale, essa non aveva avuto modo di proporre impugnazione.

Questa deduzione non può proporsi, come motivo di ricorso avverso la decisione della consegna, direttamente davanti all'a.g. italiana, che si è limitata a prendere atto della esecutività del titolo di condanna posto a fondamento del M.A.E.

E' il caso di precisare, sulla base degli atti trasmessi dall'a.g. dello Stato di emissione, che la Amoășei è comparsa davanti al Tribunale di primo grado di Iași, sottoponendosi a interrogatorio con l'assistenza del suo difensore di fiducia,



e formulando le sue difese anche alla udienza conclusiva del dibattimento (v., nella traduzione italiana, M.A.E., p. 4, e sentenza di primo grado, pp. 11, 12, 14). D'altro canto, la Amoasei, in sede di udienza per la identificazione davanti alla Corte di appello di Firenze (v. fol. 29), ha dichiarato di essere a conoscenza della condanna e di avere nominato un difensore che stava "seguendo il processo". Non risulta, invece, sulla base degli atti, se il giudizio di appello sia stato svolto *in absentia*, come dedotto dalla ricorrente.

Ora, in tema di giudizio contumaciale, relativamente al quale viene in questione la previsione di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (corrispondente a quella di cui all'art. 3 del Secondo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea di estradizione), va osservato che, in base all'art. 522/1, cod. proc. pen. rumeno, la persona estradata per essere sottoposta a una pena derivante da una sua condanna *in absentia*, può, su sua richiesta, essere giudicata nuovamente dalla stessa corte che ha emesso il giudizio nella precedente fase; e tale previsione appare conforme alle esigenze di garanzie implicate dalla citata norma (v. Sez. 6, del 07/04/2006, Miculas; Sez. 6, n. 29993 del 31/05/2007, Holenda; Sez. 6, n. 46224 del 26/11/2009, Prodan, Rv. 245452).

Consegue che alla Amoasei, ove la condanna inflittale, come dedotto, sia stata effettivamente pronunciata a seguito di giudizio contumaciale, è assicurata la facoltà di proporre davanti all'a.g. rumena domanda diretta a essere sottoposta a nuovo giudizio.

Se ciò avvenisse, la condanna inflittale perderebbe *ipso jure* il carattere di esecutività, e previa formale comunicazione in tal senso da parte dell'a.g. rumena, la Amoasei dovrebbe essere consegnata alla medesima autorità, venendo in questione l'applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro trecento.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.

Così deciso il 21/02/2013.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

Giovanni de Roberto

